



CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610
www.comune.caiazzo.ce.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

DELIBERA N. 53 DEL 29/12/2025

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAIAZZO AL 31 DICEMBRE 2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore 17.05 ed in prosieguo, nella Sala Consiliare della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, *sessione ordinaria*.

I componenti dell'Assemblea, all'atto della trattazione del presente argomento, risultano essere presenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		DE ROSA ROSETTA	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		MONDRONE ALFONSO	X	
PANNONE TOMMASO	X		DE FILIO VITO		X
PETRAZZUOLI MONICA	X				
SIMONELLI ANGELA	X				
CIVITELLA ANTONELLA	X				
ACCURSO ANTONIO	X				
TOTALE				9	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.

Il Presidente, Avv. Antonella Civitella, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

VERBALE

ODG n. 12

Presidente: Punto 12 all 'ordine del giorno razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Caiazzo al 31 dicembre 2024. Relazione il consigliere delegato Alfonso Mondrone.

Mondrone: La legge di stabilità del 2015, la numero 190/2014, impose agli enti locali l 'avvio di un processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica. La prima verifica andava fatta entro il 31 dicembre del 2017 ed è stata fatta da questo ente con la delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 28 nove 2017 e poi proseguiva annualmente per la verifica ai sensi dell 'articolo 20 del test unico sulle partecipate del TUSP. Nel 2025 è stata presentata una nota dell'Agicom, dell 'autorità garante per la concorrenza del mercato, sui criteri da utilizzare per il mantenimento delle partecipazioni all 'interno di un ente.

È subordinato al rispetto dell 'articolo 4 del testo unico delle società partecipate e ci sono alcune verifiche da fare che sono le più importanti. Una verifica di legittimità che consiste nella sussistenza dei vincoli di scopo e di attività. La verifica B è una verifica di rischio, cioè che non ci siano l 'assenza di condizioni ostative di dismissioni, cioè che non ci siano le condizioni, diciamo, necessarie per la dismissione delle partecipazioni, che tra queste, ricordiamo, la perdita per tre esercizi consecutivi, il fatturato medio inferiore a un milione di euro, e la verifica C sulla convenienza comparata, cioè la dimostrazione che sulla base dei risultati della gestione della convenienza comparata, quindi sia economica che qualitativa, dell 'affidamento in house rispetto al benchmarking del mercato sull 'affidamento tramite gara direttamente da parte dell 'Ente. Dalla ricognizione che è stata effettuata sul nostro Ente, basata sui dati di bilancio conosciuti delle società partecipate e in base alla qualità e alla quantità del servizio svolto, è stato stabilito che non ci sono interventi di razionalizzazione da fare. Le società inserite nella verifica della razionalizzazione sono la ITL e SPA, e il Consorzio Asmel.

Nella ITL -SPA ha la partecipazione dell 'ente dell '1 ,88%, nel Consorzio Asmel la quota è dello 0 ,12%. La relazione tecnica legata alla delibera di oggi conclude per il mantenimento delle partecipazioni elencate, in quanto dall 'istruttoria non ci sono particolari problemi, quindi non ricadono tra la fattispecie di gestione gravemente insoddisfacente di cui è la nota dell 'Agi innanzitetta. Per adesso i servizi sembrano efficienti ed economicamente convenienti. A questo però, a base a quanto diceva prima il Sindaco, tenuto conto almeno per quanto riguarda la società ITL -SPA, che è in atto una procedura di gestione della crisi d 'impresa per questo presunto debito presente nel bilancio, o che presumibilmente è presente nel bilancio, perché fino ad oggi il bilancio non è stato approvato, quindi non ne abbiamo la certezza, nella contezza, però l 'invito di questo Consiglio è di invitare i responsabili del settore preposto a monitorare con una frequenza non più annuale, come prevede la norma sulle partecipate, ma una frequenza almeno trimestrale, per valutare il rispetto dei parametri di cui ho detto prima, quindi dei parametri A, B e C, della delibera e per verificare la legittimità, il rischio e la convenienza comparate e, inoltre, per cercare di segnalare eventuali situazioni per cui si potrebbe auspicare il recesso ex articolo 24 al testo unico sulle società partecipate.

Questo è un elemento fondamentale da tenerne conto, non tanto per l 'esito che potrebbe avere un 'eventuale difficoltà delle società partecipate, ma per le conseguenze dirette che potrebbero nascere da una gestione non troppo attenta di queste partecipate. Quindi è auspicabile che venga fatto da parte del nostro servizio finanziario e da parte di tutti noi un 'attenta valutazione, soprattutto in considerazione delle quote sull 'ITL -SPA, per verificare magari se è il caso, ma questo poi lo vedremo nell 'imminente futuro, magari di procedere al recesso ex articolo 24. Grazie.

Presidente: Grazie consigliere. Ci sono interventi? No. Si procede con la votazione. Il voto sarà espresso per alzata di mano.

Voti favorevoli? 9 all 'unanimità.

Votiamo anche per l 'immediata esecutività. Voti favorevoli? 9 all 'unanimità.

Prima di concludere la seduta di consiglio, passo la parola all 'assessore Monica Pietrazzoli per delle comunicazioni.

Petrazzuoli: Grazie Presidente. Volevo fare due comunicazioni importanti, soprattutto in questo periodo. Volevo comunicare ai cittadini, ma soprattutto a determinate famiglie, che l'assistenza specialistica, quella che noi assicuriamo ai bambini con disabilità nei nostri istituti scolastici, è terminata il 23 dicembre perché è stata coperta dall'ambito territoriale C4 a cui noi apparteniamo. Stiamo lavorando in questi giorni insieme al responsabile del settore dei servizi sociali affinché questo servizio non venga sospeso, in modo tale che dal 7 gennaio questi bambini potranno avere continuità nelle proprie scuole, nelle proprie classi. Perché è abbastanza complicato gestire e coprire tutto l'anno scolastico perché, sono sincera, è abbastanza costoso. Solo una parte ci viene data dal Ministero e l'altra parte cerchiamo un pochino di coprirla noi. Perciò diamo sicurezza a queste famiglie che ci sarà continuità dal 7 gennaio. Seconda comunicazione, mi associo al discorso del Sindaco il fatto che in questo periodo ci troviamo in un periodo un po' particolare e dobbiamo avere un comportamento consono a questa situazione proprio per non dimenticare determinati eventi. Però nello stesso tempo cerchiamo anche di dare spazio a eventi così come ogni anno anche per i bambini, come sappiamo il Natale è una festa per i bambini, allora abbiamo organizzato con l'intera amministrazione un evento per il 4 gennaio aspettando la Befana dove praticamente sono invitati tutti i bambini e le famiglie per trascorrere un momento piacevole in piazza Santo Stefano a partire dalle tre, dove ci sarà un trenino che girerà per la città di Caiazzo, ci saranno dei giochi, delle attività ludiche e anche dei piccoli regalini per i bambini. Grazie.

Presidente: Grazie. Alle ore 17 .55 dichiaro conclusa la seduta. Grazie a tutti e buon anno.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAIAZZO AL 31 DICEMBRE 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quali:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui alla disciplina del D.Lgs. n. 36/2023;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del predetto T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in

liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti,
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO di dover procedere alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U.S.P. con riferimento alla situazione al 31 dicembre (...);

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla Relazione Tecnica, allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede che entro il 31/12 debba essere stilata una ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati;

RILEVATO che nel caso di servizi affidati a società in house, suddetta relazione costituisce appendice alla relazione di cui al predetto art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO che, per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete ricadenti nella disciplina del TUSP (...) la ricognizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti quali enti di governo dell'ambito quali soggetti affidanti i relativi servizi;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

VISTO il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2024** delle società in cui il Comune di CAIAZZO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate **nell'allegato B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un piano di razionalizzazione.
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. Di precisare, altresì che nell'allegato B alla presente delibera manca la scheda di rilevazione della società I.T.L. S.P.A., in quanto alla data di predisposizione della presente delibera, il Bilancio della stessa, relativo all'anno 2024 non risulta ancora approvato dall'assemblea dei soci.
5. Di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del T.U.S.P.

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Valor Civile
C.F. 82000330611 – P.IVA 00284410610
www.comune.caiazzo.ce.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAIAZZO
AL 31 DICEMBRE 2024.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 09/12/2025

Il Responsabile del Settore 2
F.to Dott.ssa Tiziana Rosato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità contabile


Data 09/12/2025

Il Responsabile del Settore 2
F.to dott.ssa Tiziana Rosato

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAIAZZO AL 31 DICEMBRE 2024.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to **Avv. Antonella Civitella**




Il Segretario Generale
F.to **dott.ssa Annamaria Merola**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Caiazzo, 05/01/2026



Il Responsabile del Procedimento
F.to **Antonietta Giannelli**


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo 29/12/2025



Il Segretario Generale
F.to **dott.ssa Annamaria Merola**

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile del Procedimento